

Repertorio n. 5479

Raccolta n. 3765

..... RIPETIZIONE IN FORMA DI ATTO PUBBLICO DELL'ATTO
..... COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
..... "SCI CLUB AMATORIALE SAN VIGILIO DI MAREBBE"
..... IN FORMA ABBREVIATA "SCI CLUB SAN VIGILIO"
..... REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di marzo.....

.....(8.3.2021).....

in San Vigilio di Marebbe (BZ), presso la sala riunioni della Cassa
Raiffeisen San Vigilio di Marebbe, Str. Catarina Lanz n. 40,.....
innanzi a me dott. Vitalini Giorgio, notaio residente in Brunico, iscritto nel
Collegio Notarile di Bolzano,.....

.....sono comparsi:.....

PALFRADER GABRIEL, nato a Brunico (BZ) il 9 giugno 1982, residente
a Marebbe (BZ), Str. Furcia n. 14, codice fiscale PLF GRL 82H09 B220Q,
cittadino italiano;.....

WILLEIT FRANZ, nato a Marebbe (BZ) il 13 aprile 1973, residente a
Marebbe (BZ), Ansele - Str. Curt n. 4, codice fiscale WLL FNZ 73D13
E938N, cittadino italiano;.....

DOLÁKOVÁ VIKTORIA, nata a Kosice (Slovacchia) il primo maggio
1974, residente a Marebbe (BZ), San Vigilio, Str. Paracia n. 47, codice
fiscale DLK VTR 74E41 Z155T, cittadina italiana;.....

COMPLOJ MICHAEL, nato a Bressanone (BZ) il 31 ottobre 1978,
residente a Marebbe (BZ), Str. Valiares n. 13, codice fiscale CMP MHL
78R31 B160A, cittadino italiano;.....

PLONER IVO, nato a Badia (BZ) il 19 gennaio 1976, residente a Marebbe
(BZ), Sorapunt, Str. Mantëna n. 26, codice fiscale PLN VIO 76A19 A537L,
cittadino italiano;.....

PLONER SOFIA, nata a Brunico (BZ) il 26 novembre 1982, residente a
Marebbe (BZ), San Vigilio, Str. Ches Costes n. 19, codice fiscale PLN SFO
82S66 B220M, cittadina italiana;.....

FRONTULL WILHELM, nato a Brunico (BZ) il 2 maggio 1987,
residente a Marebbe (BZ), Pieve, Janin, Str. Fodora n. 13, codice fiscale
FRN WHL 87E02 B220T, cittadino italiano;.....

CALL JESSICA, nata a Brunico (BZ) il 25 febbraio 1976, residente a
Marebbe (BZ), San Vigilio, Str. Plan de Corones n. 53, codice fiscale CLL
JSC 76B65 B220Q, cittadina italiana.

I comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo, premettono.

.....quanto segue:.....

- che l'associazione "SCI CLUB AMATORIALE SAN VIGILIO DI
MAREBBE", in forma abbreviata "SCI CLUB SAN VIGILIO" è stata
costituita con scrittura privata nell'anno 1946;.....

- che i comparenti sono membri dell'associazione "SCI CLUB
AMATORIALE SAN VIGILIO DI MAREBBE", in forma abbreviata "SCI
CLUB SAN VIGILIO", con sede in Marebbe (BZ), in Str. Furcia n. 14,
codice fiscale 81012320214, partita IVA 02874830215, codice FISI 00044,
iscritta nel Registro provinciale delle organizzazioni per il volontariato
della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige con decreto n. 150/1.1.
del 30 luglio 1998 (iscritta nel Registro provinciale per organizzazioni di
volontariato sotto la denominazione SCI CLUB S. VIGILIO DI MAREBBE

Registrato a

Bolzano

09/03/2021

al n° / unter der Nr.5056 Serie 1T

Euro € 245,00

- AMATEURSKICLUB ST. VIGIL IN ENNEBERG);
- che l'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede dell'associazione all'interno del Comune sopra indicato con una semplice delibera;
- che il nuovo statuto dell'associazione "SCI CLUB AMATORIALE SAN VIGILIO DI MAREBBE", in forma abbreviata "SCI CLUB SAN VIGILIO", è stato approvato dall'assemblea degli associati in data 12 ottobre 2020;
- che i comparenti intendono richiedere il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile e pertanto intendono confermare l'atto costitutivo sotto forma di atto pubblico.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I comparenti PALFRADER GABRIEL, WILLEIT FRANZ, DOLÁKOVÁ VIKTORIA, COMPLOJ MICHAEL, PLONER IVO, PLONER SOFIA, FRONTULL WILHELM e CALL JESSICA, dichiarano di confermare con il presente atto, ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile, la costituzione dell'associazione

"SCI CLUB AMATORIALE SAN VIGILIO DI MAREBBE",
in forma abbreviata **"SCI CLUB SAN VIGILIO"**
in tedesco **"AMATEUR SKICLUB ST. VIGIL IN ENNEBERG",**
in Kurzform **"SKI CLUB ST. VIGIL"**

e di ripeterla in forma pubblica.

Inoltre confermano pienamente lo statuto dell'associazione, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

In particolare, vengono confermati i seguenti organi, vale a dire:

- PALFRADER GABRIEL, come presidente;
- WILLEIT FRANZ, come vicepresidente;
- DOLÁKOVÁ VIKTORIA, come consigliera;
- COMPLOJ MICHAEL, come consigliere;
- PLONER IVO, come consigliere;
- PLONER SOFIA, come consigliera;
- FRONTULL WILHELM, come consigliere;
- CALL JESSICA, come consigliera.

Articolo 2

Per tutte le questioni non espressamente previste dallo statuto dell'associazione, si applicano le disposizioni dello statuto e/o regolamento cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile e della normativa specifica in materia, comprese le leggi provinciali della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Il signor PALFRADER GABRIEL è incaricato ed autorizzato a richiedere presso le autorità competenti, il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica e ad apportare sia al presente atto che allo statuto le modifiche, soppressioni e aggiunte che venissero eventualmente richieste.

Articolo 3

Le parti, preso atto dell'informativa avuta da me notaio ai sensi del codice approvato con D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali

contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso e per adempiere ai doveri di legge.

Articolo 4

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Articolo 5

I comparenti dispensano concordemente me notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me ed ai testimoni alle ore 17:15.

Consta di un foglio ed é scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due pagine e quanto della terza fin qui.

f.to PLONER IVO

f.to PALFRADER GABRIEL

f.to WILLEIT FRANZ

f.to COMPLOJ MICHAEL

f.to PLONER SOFIA

f.to WILHELM FRONTULL

f.to CALL JESSICA

f.to DOLÁKOVÁ VIKTORIA

f.to GIORGIO VITALINI (L.S.)



STATUTO

**"SCI CLUB AMATORIALE SAN VIGILIO DI
MAREBBE"**

Allegato/Anlage A
Rep./Urk. 547P
Racc./Samml. 3765

Art. 1

Denominazione

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, denominata "**Sci Club Amatoriale San Vigilio di Marebbe**", in forma abbreviata "Sci Club San Vigilio", disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 148, ed in particolare dal comma 8, del DPR n. 917 del 22/12/1986 nonché dall'art. 90, ed in particolare dei commi 17 e 18, dalla legge n. 289 del 27/12/2002.

Art. 2 Sede legale

1. Lo Sci Club San Vigilio di Marebbe ha la sede legale in 39030 Marebbe.

Art. 3 Durata

1. Lo Sci Club ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Scopo

1. Lo Sci Club amatoriale ha per scopo la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e l'attività agonistica - in particolare - lo sport dello sci, nonché la promozione, lo sviluppo e la diffusione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive praticate dall' associazione stessa quale polisportiva, nonché l' organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, nazionale ed internazionale.

2. Lo Sci Club, oltre agli scopi principali di cui al comma precedente, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi

Romer Solis

William Schulz - Victoria



und freizeitorientierte Aktivitäten durchführen.

3. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Ski Club alle mit dem Vereinszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, Sportanlagen und Einrichtungen führen, anmieten und vermieten, sowie Mobilien, Immobilien und Realrechte bauen, erwerben und veräußern.

4. Der Amateur Ski Club St. Vigilio in Enneberg kann weiters, im Rahmen der institutionellen Tätigkeiten, angeschlossene oder verbundene Vereinseinrichtung jeder Art führen, pachten oder verpachten, sowie nebengewerbliche Tätigkeiten im Sinne des Ministerialdekrets Nr. 25 vom 25. Mai 1995 ausüben.

Art. 5

Gemeinnützigkeit

1. Der Ski Club ist auf dem Prinzip der Solidarität ausgerichtet, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und seine Organisation ist nach dem Grundsatz der Demokratie und Gleichbehandlung der Rechte der Mitglieder aufgebaut, wobei die Vereinsorgane durch Wahlen bestellt werden.

2. Während des Bestehens des Amateur Ski Clubs dürfen keine Verwaltungsüberschüsse und Gewinne sowie Rücklagen, Reserven oder Kapitalanteile – auch nicht indirekt – verteilt werden. Die Finanzmittel des Vereins sowie etwaige Gewinne oder Verwaltungsüberschüsse müssen für die Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke oder für damit direkt verbundene Zielsetzungen verwendet werden.

3. Die Leistungen der Mitglieder werden ehrenamtlich und unentgeltlich erbracht.

Art. 6

Anerkennung

1. Der Amateur Ski Club unterliegt der sportlichen Anerkennung durch das CONI (Nationales Olympisches Komitee Italien), bzw. die Dachverbände und/oder Fachsportverbände insbesondere des nationalen **Wintersportverbandes (FISI)**, mit darauffolgender Eintragung in das vorgesehene Verzeichnis der Amateursportvereine.

2. Für die vom Ski Club ausgeübten Tätigkeiten und

comprese attività culturali di svago e di tempo libero.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, lo Sci Club potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive propri o di terzi, nonché svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili ed i diritti reali.

4. Lo Sci Club San Vigilio potrà inoltre gestire punti di ristoro rispettivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività istituzionali nonché esercitare ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995.

Art. 5

Finalità non lucrativa

1. Lo Sci Club amatoriale persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l'elettività delle cariche sociali.

2. Durante la vita dello Sci Club non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati dallo Sci Club per le finalità istituzionali della polisportiva.

3. Le prestazioni dei soci sono gratuite.

Art. 6

Riconoscimento

1. Lo Sci Club amatoriale è soggetto al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) rispettivamente dagli enti di promozione e/o dalle Federazioni sportive, in particolare della **Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)**, con iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Lo Sci Club si affilia agli enti di promozione e/o alle

Disziplinen wird um die Mitgliedschaft bei den Dachverbänden und/oder Fachsportverbänden mit der Verpflichtung angesucht, die betreffenden Satzungen und Verordnungen des CONI und der Verbände einzuhalten.

3. Der Amateur Ski Club verpflichtet sich, eigene Versammlungen zur Namhaftmachung der Athleten- und Technikervertreter für die Verbandsversammlungen abzuhalten.

Art. 7 Mitglieder

1. Mitglieder des Amateur Ski Clubs können physische Personen, andere private oder öffentliche Körperschaften und dergleichen, wie Vereine, Vereinigungen und andere Organisationen werden, die den Verein in seinen Zielsetzungen unterstützen und um die Aufnahme in den Verein ansuchen die sich im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte befinden und deren Rechtschaffenheit und Ansehen unbestritten sind.

2. Die Mitglieder unterscheiden sich in:

- aktive Mitglieder, die selbst eine Sportart betreiben oder direkt am Vereinsgeschehen teilhaben;
- passive Mitglieder, die den Verein moralisch und finanziell unterstützen;
- Ehrenmitglieder, die besondere Verdienste um den Verein erworben haben. Diese können von der Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages befreit werden.

3. Jede zeitlich begrenzte Mitgliedschaft wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Art. 8

Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im Amateur Ski Club erfolgt auf unbeschränkte Zeit und kann nicht für eine zeitlich begrenzte Dauer festgesetzt werden. Das Mitglied hat jederzeit das Recht, seine Mitgliedschaft aufzulösen.

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Ski Club Ausschuss einen Antrag zu richten. Über die Aufnahme im Verein entscheidet der Vereinsausschuss. Das Mitglied hat den vom Vereinsausschuss festgelegten Mitgliedsbeitrages jährlich zu entrichten.

3. Bei Anträgen von Minderjährigen ist die

Federazioni sportive per le attività e discipline sportive esercitate, impegnandosi ad osservare i rispettivi statuti ed i regolamenti del CONI e degli enti e federazioni di appartenenza.

3. Lo Sci Club si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 7
Soci

1. Possono far parte dello Sci Club in qualità di soci le persone fisiche (nonché enti ed organizzazioni private e pubbliche e simili come associazioni, che sostengono l'associazione negli scopi istituzionali e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva.

2. I soci si distinguono in:

- soci attivi, che praticano attività sportiva o/e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative organizzate dallo Sci Club;
 - soci passivi, che sostengono moralmente e materialmente l' associazione;
 - soci onorari, che sono dichiarati tali da parte del Consiglio Direttivo e che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione.
- Il socio onorario può essere dispensato dal pagamento della quota sociale annua.
3. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 8

Domanda di ammissione soci

1. L'ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci dello Sci Club dovranno fare domanda al consiglio direttivo, che decide. Il socio ha l'onere di versare annualmente la quota sociale come stabilita dal consiglio direttivo.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il

3. Bei Anträgen von Minderjährigen ist die kontrollierte dall'esercente la potestà parentale. Il

R L ak G. Glaser Ploner Sofia



**SCI CLUB
AMATORIALE**



**S. VIGILIO
DI MAREBBE**



Zustimmung der gesetzlichen Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterzeichnung des Antrages vertritt der Erziehungsberechtigte den Minderjährigen in all seinen Rechten und Pflichten, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben.

4. Dem Ski Club steht es frei, einen Antragsteller aufzunehmen oder nicht. Bei Nichtaufnahme wird dem Antragsteller die Begründung der Nichtaufnahme bekannt gegeben.

genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore in tutti gli effetti nei confronti dello Sci Club e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

4. L' ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso del rifiuto.

Art.9

Verlust der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Ableben des Mitgliedes sowie durch Auslösung des Amateur Ski Clubs. Die Erklärung des Austrittes muss dem Ski Club Ausschuss schriftlich mitgeteilt werden.

2. Der Ausschluss eines Mitgliedes ist vom Vereinsausschuss zu beschließen und erfolgt, wenn das Mitglied:

- a) nicht mehr die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft erfüllt;
- b) die Satzung, die Geschäftsordnung oder die Beschlüsse der Vereinsorgane missachtet;
- c) den Ruf oder das Ansehen des Vereins schädigt;
- d) wenn der Mitgliedsbeitrag über drei Monate nach erfolgter Zahlungsaufforderung nicht bezahlt wird.

3. Gegen den Ausschluss kann das betreffende Mitglied beim Schiedsgericht des Vereins – falls ernannt - innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Ausschlusschreibens Einspruch erheben. In diesem Fall bleibt der betreffende Ausschussbeschluss bis zur Entscheidung ausgesetzt.

Das Schiedsgericht entscheidet innerhalb von neunzig Tagen.

4. Beim Ausscheiden eines Mitglieds, aus welchen Grund auch immer, hat dieser keinen Anspruch auf Rückerstattung irgendeiner Summe oder Vermögensanteils des Vereins.

5. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar auf Dritte oder dessen Erben im Falle von Ableben des Mitglieds.

Art. 9

Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte dello Sci Club amatoriale per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento dello Sci Club. Il socio che intende dimettersi dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- b) per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) per morosità protrattasi per altri tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al collegio dei probiviri, se eletto. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale. Il collegio dei probiviri delibera entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della polisportiva.

5. La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.



Art. 10

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Den Mitgliedern steht nach Maßnahme dieser Satzung das aktive und passive Wahlrecht zu; sie haben das Recht, an der Willensbildung des Vereins auch durch Stellungnahmen und Anträge an die Organe mitzuwirken. Den Mitgliedern steht auch das Recht zu, an allen Vorteilen des Vereins teilzuhaben und deren Einrichtungen nach den dafür getroffenen Bestimmungen zu benützen.
2. Volljährige Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung, bei welcher die Satzung und/oder die Geschäftsordnung genehmigt und/oder geändert sowie die Vereinsorgane gewählt werden, uneingeschränktes Stimmrecht.
3. Die Mitglieder haben die Pflicht, die Interessen des Vereins zu wahren und zu fördern, sich an die Satzung und an die Beschlüsse der Vereinsorgane zu halten, sowie an den Versammlungen teilzunehmen. Sie haben weiters die Pflicht, die Entscheidung aller Streitigkeiten, welche sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben, dem Schiedsgericht des Vereins - falls ernannt - zu überlassen und die vom Schiedsgericht getroffene Entscheidung anzuerkennen und zu befolgen.

Art. 11

Minderjährige Mitglieder

1. Mitglieder unter achtzehn Jahren können in den Vereinsorganen kein Amt bekleiden, wohl aber Aufgabenbereiche übernehmen.

Art. 12

Vereinsorgane und Amtsdauer

1. Die Organe des Vereins sind:
 - a) die Mitgliederversammlung (abgekürzt MV);
 - b) der Vereinsausschuss (abgekürzt VA);
 - c) die Rechnungsprüfer (abgekürzt RP);
 Die Amtsdauer der Vereinsorgane beträgt drei Jahre und auf jeden Fall bis zur Mitgliederversammlung zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung des letzten Jahres der Amtszeit. Ihre Mitglieder können nach Ablauf der Amtsdauer wiedergewählt werden.

Art. 13

Die Mitgliederversammlung (MV)

1. Die MV ist das oberste Organ des Vereins und

Art. 10

Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, il diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'associazione come da apposito regolamento o/e delibere del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi sociali.
3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al collegio dei probiviri se eletto e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico.

art. 11

Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, però assumere specifici incarichi all'interno dell'associazione.

Art. 12

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione
 - a) l'assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 Gli organi sociali eletti in base al presente statuto rimangono in carica per tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 13

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo

Re Gr

MA

Amor Shin

ma 2010

Dr. Calora - Fildoria
Wolke InTall



wird in ordentlicher und außerordentlicher Sitzung einberufen.

2. Die MV, sowohl in ordentlicher als auch in außerordentlicher Sitzung, wird vom VA festgelegt und vom Präsidenten mindestens acht Tage vor dem Datum der MV mit Bekanntgabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit der ersten und zweiten Einberufung sowie der Tagesordnung einberufen. Die Einladung zur MV wird am Vereinssitz ausgehängt und den Mitgliedern mit Post, SMS, oder elektronische Post übermittelt.
3. Alle Mitglieder haben das Recht, an den ordentlichen und außerordentlichen MV teilzunehmen, sofern sie mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Ordnung sind und gegen ihnen für die Zeit der MV keine Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden.
4. In der MV verfügt jedes Mitglied über ein Stimmrecht. Das stimmberechtigte Mitglied kann sich durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied vertreten lassen. Zu diesem Zwecke muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Ein stimmberechtigtes Mitglied kann nicht mehr als zwei andere stimmberechtigte Mitglieder vertreten.
5. Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, Einsicht in die Jahresabschlussrechnung und in den anderen Unterlagen, die Gegenstand der Beschlussfassung der MV sind, zu nehmen.

Art. 14

Ordentliche Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche MV muss mindestens einmal jährlich zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung einberufen werden. Die Mitglieder des VA haben bei Beschlüssen über die Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und bei jenen, die ihre Haftung betreffen, kein Stimmrecht.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist weiteres zuständig für:
 - a) die Wahl und Nachwahl der Mitglieder des Vereinsausschusses, der Rechnungsprüfer und des Schiedsgerichtes;
 - b) Festlegung allgemeiner Richtlinien für das Tätigkeitsjahr;
 - c) Genehmigung der Geschäftsordnungen und der Durchführungsbestimmungen;
 - d) Entscheidungen über alle weiteren

deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o SMS. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
4. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.
5. I soci hanno il diritto di consultare e di ottenere copia del rendiconto e degli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all'ordine del giorno dell'assemblea per l'approvazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
2. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria:
 - a) l'elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi;
 - b) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione;
 - c) approvare i regolamenti sociali;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.



Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit anderer Vereinsorgane fallen.

Art. 15

Außerordentliche Mitgliederversammlung

1. Die Einberufung der außerordentlichen MV kann von mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder, die mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Ordnung sind, mit schriftlich begründetem Antrag und mit Angabe des Vorschlages der Tagesordnung an den VA verlangt werden. Weiteres wird die MV auf schriftlichen und begründeten Antrag von der Hälfte plus einem Mitglied des VA einberufen. In beiden Fällen muss die MV innerhalb sechzig Tagen ab dem Datum des Antrages einberufen werden. Wird der genannte Termin nicht eingehalten, wird die MV von den Rechnungsprüfern einberufen.
2. Die außerordentliche MV ist zuständig für:
 - a) die Beschlussfassung von Satzungsänderungen;
 - b) die Genehmigung von Verträgen über Immobilien und Realrechte;
 - c) die Beschlussfassung über alle weiteren Angelegenheiten von besonderem und dringlichem Interesse;
 - d) die Auflösung des Amateursportvereins und Festlegung der Liquidierungsmodalitäten.

Art. 16

Beschlussfähigkeit u. Beschlüsse der MV

1. Die ordentliche und außerordentliche MV ist in erster Einberufung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte plus eines der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder durch bevollmächtigte Mitglieder vertreten sind und fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit.
2. In zweiter Einberufung ist die MV, sowohl in ordentlicher als auch in außerordentlicher Sitzung, unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit.
3. Die von der MV gemäß der Satzung gefassten Beschlüsse sind für alle Mitglieder verpflichtend, auch wenn sie bei der MV abwesend, anderweitiger Meinung oder sich enthalten haben.
4. Die Beschlussfassung über Satzungsänderung

Art. 15

Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. L'assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi l'assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l'assemblea sarà convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
 - b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;
 - d) sullo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Art. 16

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
4. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.



Dolciana - Vittoria

Romeo Sforza

Walter Stoll

BR 30 L WNT G. Schel

Alfred



**SCI CLUB
AMATORIALE**



**S. VIGILIO
DI MAREBBE**



erfolgt mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

Art. 17

Beschlussfassungen

1. Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche MV fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich durch Handaufheben. Bei Beschlussfassungen über wichtige Angelegenheiten kann die MV die Abstimmung in geheimer Wahl mittels Stimmzettel beschließen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
2. Die Wahl der Vereinsorgane erfolgt auf jeden Fall mittels geheimer Wahl, sofern der Versammlungspräsident dies für angebracht hält.

Art. 18

Vorsitz und Stimmzähler

1. Den Vorsitz in der MV führt grundsätzlich der Vereinspräsident; bei seiner Abwesenheit wird er vom Vizepräsidenten ersetzt. Bei vorzeitigem Rücktritt des Präsidenten und bei Ablauf der Amtszeit, wird ein Versammlungsvorsitzender gewählt. Bei Wahlen der Vereinsorgane wird der Versammlungspräsident von der MV gewählt.
2. Der Versammlungspräsident ernennt den Schriftführer und schlägt der MV die Wahl von mindestens zwei Stimmzähler vor, die nicht Kandidaten für die Wahl der Vereinsorgane sein dürfen.

Art. 19

Wahlen

1. Die Mitglieder, welche für ein Amt in den Vereinsorganen kandidieren wollen, müssen ihre Kandidatur schriftlich vor dem Datum der betreffenden MV einreichen oder mündlich direkt bei der MV vorbringen.
2. Um für ein Amt in den Vereinsorganen kandidieren zu können, muss der Kandidat Mitglied des Amateursportvereins sein und die Voraussetzungen gemäß Artikel 7 dieser Satzung erfüllen.
3. Bei Wahlen der Vereinsorgane können bis zu fünf Vorzugsstimmen für die Wahl des VA und jeweils drei Vorzugsstimmen für die Wahl der RP abgegeben werden.

Art. 17

Modalità di deliberazione

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell'assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto e qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea.

Art. 18

Presidenza e scrutatori

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione; in sua assenza dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto dell'assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e propone all'assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Art. 19

Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea oppure verbalmente all'assemblea stessa.
2. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente statuto.
3. Ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di cinque preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo mentre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti potrà esprimere un massimo di tre preferenze.
4. In caso di parità fra i candidati con il maggior



**SCI CLUB
AMATORIALE**



**S. VIGILIO
DI MAREBBE**



4. Erhalten zwei oder mehrere Kandidaten die gleiche Anzahl von Stimmen, so wird eine Stichwahl zwischen diesen Kandidaten durchgeführt und es gilt dann jener Kandidat als gewählt, der die größere Anzahl an Vorzugsstimmen erhält.
5. Die endgültige Zuerkennung der Wahl erfolgt, nachdem das gewählte Mitglied die Wahl ausdrücklich angenommen hat.
6. Die Vereinsämter sind ehrenamtlich und unentgeltlich; der Verein kann für die Ausübung des Amtes die tatsächlichen Kosten für die durchgeführte Tätigkeit erstatten.

Art. 20

Der Vereinsausschuss (VA)

1. Der Vereinsausschuss ist das vollziehende Organ des Vereins und setzt sich aus mindestens drei und höchstens fünfzehn Mitgliedern zusammen. Die genaue Anzahl der Ausschussmitglieder wird vom VA – in der letzten Versammlung vor den Wahlen – festgelegt.
2. Der VA wählt in seiner ersten Sitzung, in geheimer Wahl und mit Stimmenmehrheit, den Präsidenten, den Vizepräsidenten und bestimmt die Aufgabenbereiche der anderen Ausschussmitglieder.
3. Ausschussmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Vorstandes eines anderen Amateursportvereins innerhalb desselben vom CONI anerkannten Fachsportverbandes oder Dachverbandes sein.
4. Die Ausschussmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Rechnungsprüfer oder Mitglieder des Schiedsgerichtes sein.
5. Ein Ausschussmitglied, das innerhalb der Amtsperiode bei drei, auch nicht aufeinander folgende Sitzungen unentschuldigt abwesend ist, verfällt automatisch in seinem Amt.

Art. 21

Aufgaben des VA

1. Dem VA obliegt die ordentliche und außerordentliche sportliche Geschäftsführung sowie die laufende Verwaltung des Amateursportvereins.

numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

5. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
6. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri. Il numero definitivo dei componenti il Consiglio direttivo è determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
5. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 21

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:



2. Der VA hat weiters folgende Aufgaben:

- a) Ausübung jeglicher Befugnisse zur Erreichung der Zielsetzung laut dieser Satzung, mit Berücksichtigung der Zuständigkeiten, die der MV oder den anderen Vereinsorganen vorbehalten ist;
- b) Durchführung der von der MV erteilten Richtlinien und getroffenen Beschlüsse;
- c) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;
- d) Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrages;
- e) Erstellung der Jahresabschlussrechnung;
- f) Ratifizierung von Dringlichkeitsbeschlüssen des Präsidenten;
- g) Beschlussfassung über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und anderer Ehrungen an verdiente Personen;
- h) Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern;
- i) Übertragung von Aufgaben, Befugnissen und Mandate an Dritte;

3. Der VA beschließt weiteres alle weiteren Maßnahmen, für die er aufgrund bestehender Bestimmungen und der Satzung zuständig ist.

- a) realisare il conseguimento dei fini statuari nel rispetto delle attribuzioni riservate all'assemblea ed agli altri organi sociali;
 - b) attuare le delibere e le direttive assunte dall'assemblea;
 - c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;
 - d) fissare la quota sociale annua;
 - e) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
 - f) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
 - g) deliberare la nomina di onorificenze e di soci onorari;
 - h) deliberare l'assunzione e la dimissione di personale;
 - i) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi;
3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

Art. 22

Sitzungen des VA

1. Der VA tagt und beschließt alle Maßnahmen hinsichtlich der statutarischen Zielsetzung des Amateursportvereins.
2. Der VA wird vom Vereinspräsidenten immer dann einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der Ausschussmitglieder verlangt wird.
3. Die Einladungen zu den Sitzungen müssen schriftlich mit Post, mit SMS, Telefax oder elektronische Post sowie in Ausnahmefällen auch mündlich, mindestens drei Tage vorher, erfolgen. In der Einladung muss das Datum, der Ort, die Uhrzeit und die Tagesordnung angegeben werden.
4. Den Vorsitz des Ausschusses führt grundsätzlich der Präsident. Bei Abwesenheit wird er vom Vizepräsidenten oder von einem Ausschussmitglied vertreten.
5. Die Ausschussmitglieder können ihr Stimmrecht nicht durch Vollmacht übertragen.
6. Die Sitzungen des VA sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit

Art. 22

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o SMS e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.
5. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
7. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto



**SCI CLUB
AMATORIALE**



**S. VIGILIO
DI MAREBBE**



ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.

7. Für jede Sitzung muss ein Protokoll abgefasst werden, welches vom Schriftführer und vom Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet wird.

verbale unterschrieben dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 23

Vorzeitiges Ausscheiden der Ausschussmitglieder

1. Der gesamte VA verfällt, wenn unabhängig von den Gründen, mehr als die Hälfte der VA - Mitglieder, auch nicht gleichzeitig, vorzeitig ausscheiden.

2. Der VA verfällt vorzeitig, wenn die MV nicht die Jahresabschlussrechnung gemäß Artikel 14 der Satzung genehmigt.

3. Bei vorzeitigem Verfall des VA bleibt dieser für die ordentliche Geschäftsführung bis zur Abhaltung der Wahlversammlung in Amt. Die MV zur Wahl des VA muss innerhalb von dreißig Tagen nach Eintreten des Ereignisses, das zum Verfall geführt hat, einberufen und muss in den darauffolgenden dreißig Tagen abgehalten werden.

4. Scheiden ein oder mehrere Ausschussmitglieder vor Ablauf der Amtsdauer aus, so werden dieselben bei der ersten darauffolgenden MV durch einen eigenen Wahlgang ersetzt und bleiben bis zum Ende der laufenden Amtsdauer im Amt.

Art. 23

Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all' articolo 14 del presente statuto.

3. Nell'ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall' evento e aver luogo nei successi trenta giorni.

4. Nell'ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le vacanze d'organico e dove si procederà all'elezione per la loro integrazione e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Haftung und Verbindlichkeiten

1. Die Ausschussmitglieder haften dem Amateursportverein gegenüber nach den Bestimmungen des Auftrages. Frei von Haftung ist jedoch das Ausschussmitglied, das an der Rechtshandlung, die den Schaden verursacht hat, nicht teilgenommen hat, es sei denn, es hat von der bevorstehenden Rechtshandlung Kenntnis gehabt und seine Ablehnung nicht festhalten lassen.

Art. 24

Responsabilità e obbligazioni sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all' atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 25

Präsident

1. Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter des Amateursportvereins und vertritt diesen Dritten gegenüber und vor Gericht.

2. Im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung

Art. 25

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni



wird er durch den Vizepräsidenten in all seinen Funktionen und Aufgaben vertreten; er kann aber auch einen oder mehrere Ausschussmitglieder mit bestimmten Aufgaben beauftragen.

3. Dem Präsidenten oder Bevollmächtigten steht die Zeichnungsberechtigung auf allen Dokumenten, die den Amateursportverein gegenüber Mitgliedern und Dritten verpflichtet, zu.

4. Der Präsident kann dringende Entscheidungen selbst und ohne Befragen des VA treffen, wenn dessen Einberufung zeitlich nicht möglich erscheint. Der Präsident muss derartige Dringlichkeitsentscheidungen dem VA zur Ratifizierung in der nächsten Sitzung mitteilen.

Art. 26

Die Rechnungsprüfer (RP)

1. Die Rechnungsprüfer setzen sich aus zwei Personen zusammen. Die RP brauchen nicht Mitglieder des Vereins sein. Sie dürfen aber nicht gleichzeitig Mitglied des VA oder des Schiedsgerichtes sein.

2. Den RP obliegt die Überprüfung der finanziellen Gebarung des Amateursportvereins, sowie insbesondere der Jahresabschlussrechnung. Bei der jährlichen stattfindenden Generalversammlung berichten sie über ihre Tätigkeit und schlagen vor, ob der Ausschuss für seine finanzielle Gebarung entlastet werden kann oder nicht.

Art. 27

Das Schiedsgericht (SG)

Das Schiedsgericht wird im Bedarfsfall von Seiten der Parteien bestellt, wobei ausdrücklich das Schiedsgericht beim Verband der Sportvereine Südtirol (VSS) mit Sitz in 39100 Bozen, Brennerstr. 9, bestimmt wird.

Die Entscheidung aller Streitfälle, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unter den Mitgliedern und den Mitgliedern und den Vereinsorganen, und unter den Vereinsorganen ergeben können, sowie in allen anderen Fällen, die das Vereinsleben betreffen, werden dem Schiedsgericht übertragen. Das SG wird nach Billigkeit und ohne Formalitäten entscheiden. Der Schiedsspruch ist unanfechtbar.

e i poteri sono svolti dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei Probiviri dell'associazione.

2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria dell'associazione ed in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare all'assemblea, se propongono parere favorevole per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è richiesto in caso di necessità da entrambe le parti e ci si appoggia al Collegio dei Probiviri dell'unione delle associazioni sportive dell'Alto Adige (VSS), con sede a 39100 Bolzano, Via Brennero, 9.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.



Art. 28

Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 29

Vereinsvermögen

1. Das Vereinsvermögen setzt sich zusammen aus:

- a) beweglichen und unbeweglichen Güter, die Eigentum des Amateursportvereins werden;
- b) eventuellen Mittel von Reservefonds die aus Jahresüberschüssen gespeist werden;
- c) eventuellen Zahlungen, Schenkungen und Vermächtnissen seitens der Mitglieder, Privatpersonen und Behörden.

2. Die zur Erreichung der institutionellen Zielsetzungen erzielten Einnahmen setzen sich zusammen aus:

- a) den Mitgliedsbeiträgen und den Zahlungen der Mitglieder für spezifische Gegenleistungen aus der Vereinstätigkeit;
- b) Beiträgen und Finanzierungen von öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen sowie Sportorganisationen;
- c) Einnahmen aus der Organisation von Tätigkeiten und/oder Veranstaltungen;
- d) Erlöse aus der Führung von Bar- und Verpflegungseinrichtungen sowie an den Mitgliedern verkauft Sportmaterial für die Durchführung der Sporttätigkeiten;
- e) alle anderen wie auch immer gearteten Einnahmen.

3. Die bezahlten Mitgliedsbeiträge und anderen Beiträge können nicht aufgewertet und an andere übertragen werden.

Art. 30

Auflösung des Vereins

1. Wenn ein Fall eintritt, der das weitere Bestehen des Amateursportvereins nicht mehr möglich macht, dann wird vom Vereinsausschuss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Zuweisung des Vermögens ist die Zustimmung von mindestens drei Viertel der

Art. 28

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

2. Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
- c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dall'associazione o da sezioni, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili.

Art. 30

Scioglimento dell'associazione

1. Qualora si verifichi un evento ritenute incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.

3. Deliberate lo scioglimento per qualsiasi causa,



Mitglieder erforderlich.

3. Das zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandene Vermögen muss nach Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, sportlichen Zielsetzungen oder gemeinnützigen Zwecke, nach Anhörung der Behörde gemäß Artikel 3, Absatz 190, des Gesetzes vom 23. Dezember 1996, Nr. 662, zugeführt werden, außer das Gesetz sieht eine andere Zweckbestimmung vor.

Art. 31

Schlussbestimmungen

1. In allen Fällen, die in dieser Satzung nicht vorgesehen sind, finden die Satzungen und die Bestimmungen des CONI (Nationales Olympisches Komitee Italien), der Dachverbände und der Sportfachverbände, bei denen der Verein als Mitglied angeschlossen ist, und die Vorschriften des Zivilgesetzbuches und der einschlägigen Gesetzesbestimmungen, Anwendung.

2. Sollte einer der Artikel dieser Satzung im Widerspruch zum Art. 148 des DPR Nr. 917 vom 22.12.86 bzw. zu Art. 90, insbesondere Abs. 17 und 18, des Gesetzes Nr. 289 vom 27.12.2002 stehen, so finden diese direkt Anwendung. Weiters gelten die Bestimmungen gemäß Art. 148 des DPR 917/86 hier als vollinhaltlich wiedergegeben.

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 12.10.2020 genehmigt.

DER PRÄSIDENT
Gabriel Palfrader

l'associazione devolverà il proprio patrimonio residuale ai fini sportivi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui la polisportiva è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

2. Se un articolo di questo statuto è in contrasto con l'art. 148 del DPR n. 917 del 22/12/1986 ossia con l'art. 90, ed in particolare con i commi 17 e 18 della legge n. 289 del 27/12/2002, trovano diretta applicazione questi ultimi. Le disposizioni dell'art. 148 del DPR 917/86 si intendono qui riprodotte in modo completo.

Il presente statuto è stato approvato dalla assemblea dei soci il 12 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE
Gabriel Palfrader

La presente copia informatica é conforme al suo originale, formato su supporto analogico, regolarmente firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Essa sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Firma digitale del dott. Giorgio Vitalini, notaio in Brunico.

Certificato di firma in corso di validità.

Brunico, 18/03/2021